



ORDINANZA n. 09/2020 del 17/12/2020

Oggetto: Revisione dell'ordinanza n. 09/2020 recante la "Disciplina della sosta inoperosa delle navi che intendono occupare temporaneamente gli accosti o gli specchi acquei nei porti di Augusta e Catania".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, come novellata dal D.lgs. 04 agosto 2016, n.169, integrato con D.lgs. 13 dicembre 2017, n.232, "correttivo porti";

VISTO l'art.7, comma 1, del D.lgs. 169/2016 che ha sostituito l'art.6 della Legge 84/94 ed ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

VISTO l'art.6, comma 1, lett.i), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le competenze territoriali delle ex Autorità portuali di Augusta e Catania;

VISTO il Decreto ministeriale 04 aprile 2017, n.126, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le ex Autorità Portuali di Augusta e Catania;

PREMESSO CHE, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett b), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche e integrazione, i porti di Catania e Augusta sono classificati Categoria II, classe I, e pertanto hanno funzioni: a) Commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto;

VISTO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203 "attuazione della direttiva 2005/65/ce relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328);

VISTO il Decreto Presidenziale n° 10 del 08.11.2017 relativo all'approvazione del Regolamento d'Uso delle Aree Demaniali Marittime di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

VISTO il blocco dal 21 dicembre al 06 gennaio 2020 dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana a seguito del DPCM anti -Covid-19 del 03 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza n. 09/2020 che "Disciplina della sosta inoperosa delle navi che intendono occupare temporaneamente gli accosti o gli specchi acquei nei porti di Augusta e Catania".

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quale “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

SENTITO il Comitato di Gestione durante la seduta del 17.12.2020 il quale si è espresso favorevolmente a prorogare i termini della sosta alle condizioni precisate nella medesima Ordinanza;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. p) della legge n. 84/94 che conferisce al Presidente dell'AdSP potere di ordinanza informando il Comitato di Gestione;

ORDINA

Art.1

L'art. 5 dell'ordinanza n. 09/2020 è integrato come di seguito

Art. 5 - Pagamento della sosta non operativa

Il pagamento del corrispettivo è pari agli importi di seguito indicati: a. € 200,00 per istruttoria pratica di primo rilascio ed € 100,00 per ogni successiva proroga; b. € 1,76515/annuo (importo valido per l'anno 2020 e soggetto a revisione annuale come riportato all'articolo 8) moltiplicato per i giorni di sosta e per la “superficie di specchio acqueo” occupato. Per “superficie specchio acqueo”, si intende la dimensione spaziale individuata dalle cosiddette «lunghezza fuori tutto» e «larghezza massima» della nave o del galleggiante ovvero determinata attraverso la formula: lunghezza X larghezza. L'importo va calcolato anche per le frazioni di giornata. La sosta inoperosa non potrà superare i 60 giorni. Fatti salvi i termini ordinari previsti per la sosta inoperosa, pur non di meno, al ricorrere di circostanze necessarie ed urgenti, da valutarsi dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, acquisto il parere in ordine alla sicurezza della navigazione della competente Capitaneria di Porto, i detti termini potranno essere dilazionati per un ulteriore periodo, compatibile a porre rimedio con urgenza alla rilevata criticità.

Superato tale termine senza alcuna autorizzazione di proroga, la nave dovrà obbligatoriamente liberare l'ormeggio. Nel periodo intercorrente tra la fine della sosta autorizzata e l'effettiva liberazione dell'ormeggio verrà applicata la tariffa come determinata al presente articolo con la maggiorazione del 200% a titolo di sanzione. Gli importi di cui sopra dovranno essere versati, con indicazione della seguente causale: corrispettivo sosta inoperosa M/N _____, a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi presso la tesoreria di questa AdSP presso c/c dall'istituto BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA utilizzando il seguente IBAN: IT 740 05036 84620 T20390391502.

Art. 2

Entrata in vigore e pubblicità

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed avrà validità fino a revoca, ed in pari data verrà pubblicata sul sito istituzionale di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale all'indirizzo web www.adspmaresiciliaorientale.it.

Art. 3

Obblighi e disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Catania,